



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAI VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza: All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Resoconto della seduta del 31 maggio 2023.

Si trasmette il resoconto della seduta del *Tavolo tecnico per la programmazione didattica* tenutasi il giorno 31 maggio 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Tavolo tecnico per la programmazione didattica (ex. art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 Accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Resoconto della seduta del 31 maggio 2023

In data 31 maggio 2023, alle ore 9:00 si è riunito, in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams*, il Tavolo tecnico per la programmazione didattica (TTPD) per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con Decreto n. 38 del 19.10.2016 ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Sono presenti alla riunione:

❖ Rappresentanti dell'Amministrazione

- Il Direttore Centrale per la Formazione, ing. Gaetano VALLEFUOCO
- Il Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione, ing. Mauro CACIOLAI
- Il Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale, ing. Mauro MALIZIA
- Il Dirigente dell'ufficio Centrale Ispettivo, ing. Mariano TUSA
- Il Dirigente dell'Ufficio per le Questioni normative Ordinamentali e Tecniche e per i Rapporti con la Componente Volontaria, ing. Luigi GENTILUOMO
- Il Dirigente dell'Ufficio per la gestione Tecnica della Flotta Aera, ing. Franco FELIZIANI
- Il Dirigente dell'Ufficio per la Sicurezza Volo, per la Qualità, la Formazione e la Standardizzazione, arch. Marcella IMBRISCO
- Il DV Pierantonio DANTE della Direzione Centrale per le Risorse Umane
- Il DV ing. Alessandra BIN della Direzione Centrale per la Formazione
- Il DV ing. Matteo DIACO dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione
- Il DV Alessandro CENTURIONI dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione
- Il DV ing. Giulio BERNABEI dell'Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale

❖ Rappresentanti delle OO.SS.

- CISL: Sigg. Roberto BOMBARA, Francesco GALLUZZO, Roberto MALORZO, William BERRE' e Vittorio SPALATRA
- CONAPO: Sigg. Gianni CACCIATORE e Romeo BRIZZI
- UIL PA VV.F.: Sigg. Furio FEI, Cristina CINI e Salvatore RAUSO
- FP CGIL VV.F.: Sigg. Andrea NEVI, Franco ZELINOTTI e Marco Luca PACIFICI
- CONFSAL VV.F.: Sig. Domenico DAMIANI
- USB PI VV.F.: Sig. Matteo ANGELETTI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La seduta è stata convocata con le note prot. n. DCFORM.20624.U.24-05-2023 e n. DCFORM.20625.U. 24-05-2023 sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. modifica al punto 1 della Circolare DCFORM n. 31754 del 09/10/2013, in merito alla partecipazione al corso speciale di conversione patenti civili in patenti VF di 3^a Categoria
2. criterio di partecipazione alla selezione per operatori CFBT
3. *Sistema formativo del personale specialista elisoccorritore*
4. varie ed eventuali

Ha inizio la seduta con il saluto del Direttore Centrale per la Formazione che ringrazia i componenti del Tavolo Tecnico e i componenti dei vari Uffici.

Il Direttore Centrale per la Formazione elenca i punti all'ordine del giorno ed illustra il primo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore della DCF procede ad un giro di tavolo sulla proposta del primo punto all'Ordine del giorno, dopo una breve introduzione dell'argomento.

- CISL: concorda con la proposta.
- CONAPO: rappresenta che una semplice conversione non è sufficiente, è necessario un corso di allineamento, la guida in soccorso non è guida di linea. Non è favorevole al passaggio diretto, ma ad un'agevolazione con un percorso formativo per la guida in soccorso.
- DCF: il CQC non serve per condurre l'APS in soccorso, ma per condurre i mezzi che trasportano altre persone.
- CONAPO: il punto è che la patente di 3^o grado abilita anche alla guida in soccorso, sottolinea la differenza tra guida ordinaria e guida in soccorso. Nel momento in cui la patente viene rilasciata, i Comandi dei vigili del fuoco possono utilizzare gli autisti alla guida in soccorso.
- DCF: rispetta la posizione della CONAPO ma non la condivide.
- Ing. CACIOLAI: questa certificazione di qualità del conducente (CQC) è stata introdotta qualche anno fa, portando ad una forte limitazione sul numero di allievi vigili del fuoco che potevano accedere alla 3^a categoria. Con la modifica al punto 1 della Circolare DCFORM n. 31754, molti più allievi potranno accedere al percorso formativo per il rilascio delle patenti.
- UIL: sottolineando l'importanza del ruolo dell'autista, concorda, in generale, con la proposta dell'Amministrazione ad eccezione dell'introduzione della patente C per il conseguimento della patente di 3^a categoria, non può essere una semplice conversione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- Ing. CACIOLAI: tra C e CE la differenza è solo nel rimorchio, il divario è per tale aspetto.
- DCF: la possibilità di trainare un rimorchio scatta con il 4° grado, per far uscire le partenze è sufficiente il 3° grado.
- UIL: concorda ma si suppone che il livello di professionalità sia maggiore
- DCF: è un'abilitazione, l'importante sono le competenze in uscita da qualsiasi corso di formazione. C'è una proposta di revisione del D.Lgs. 217/2005 per quanto riguarda i corsi di formazione ed, in particolare, in merito ai requisiti di accesso per vigili del fuoco.
- CGIL: la proposta è accettabile.
- CONFSAL: va bene un percorso formativo che li abiliti al 3° grado, ma ci vuole attitudine alla guida. Concorda comunque con la circolare proposta.
- DCF: l'ottenimento dell'abilitazione conferma l'acquisizione delle competenze richieste alla fine del corso di formazione.
- USB: chiede che le patenti vengano rilasciate a seguito di un corso di formazione erogato a livello centrale e non territoriale. Considerato lo stato di sofferenza in cui versa il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quel che riguarda le patenti, concorda per il rilascio della 3ª categoria per chi ha una patente C anche senza CQC. Non concorda invece sul far conseguire insieme la 2 e 3 categoria, a meno che il corsista non sia d'accordo.

Il Direttore della DCF illustra il secondo punto all'Ordine del giorno e procede a un giro di tavolo sulla proposta-

- CISL: rappresenta una perplessità sul fatto di dare priorità ai CS e poi ai CR, e ritiene di dover utilizzare come requisito preferenziale la minore età anagrafica, per il resto condivide la proposta.
- CONAPO: è fondamentalmente d'accordo con l'amministrazione, ritiene, però, opportuno inserire un criterio per far sì che i neo operatori CFBT siano distribuiti in modo uniforme sul territorio.
- DCF: ancorché d'accordo con la CONAPO, ritiene non attuabile in questo momento utilizzare un criterio di questo tipo, il fatto che su 35.000 unità operative solo 743 abbiano partecipato alla selezione è abbastanza preoccupante. In futuro comunque questo corso dovrà far parte integrante del corso di ingresso, e questo problema non sussisterà più.
- CONAPO: la disaffezione dipende dalla poca informazione, gran parte del personale non sa cosa siano le tecniche CFBT. La volontarietà è da privilegiare solo se funzionale agli obiettivi dell'Amministrazione. Senza questi criteri gli operatori formati potrebbero non poter utilizzare queste tecniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- UIL: concorda in generale, ma ritiene che i requisiti debbano essere invertiti: primo l'anzianità di servizio, secondo l'età anagrafica e terzo la qualifica. Per le proporzioni tra qualificati e non qualificati concordano
- CGIL: sottolinea il fatto che il corso debba diventare base per tutti i vigili del fuoco. Le visite mediche a cui devono sottoporsi i formatori dovrebbero farle tutti, è necessario investire sulla sicurezza. In merito ai criteri si dovrebbe dare priorità alla minore età anagrafica anziché la maggiore.
- DCF: quelle visite mediche sono solo per i formatori e non per gli operatori. Per coerenza l'Amministrazione ha tenuto fino ad oggi, come criterio, di privilegiare la maggiore anzianità di servizio. Per il formatore si darà priorità al più giovane, per l'operatore a chi ha la maggiore anzianità di qualifica.
- CGIL: d'accordo nell'unificare tutte le circolari, ma quanto esposto non avviene per tutti i settori, per le patenti, ad esempio, avviene il contrario.
- DCF: per i percorsi formativi stabiliti a livello centrale valgono i criteri che sono stabiliti a livello centrale.
- CONFSAL: condivide con quanto proposto dall'Amministrazione.
- USB: premette che il corso dovrà essere inserito nel corso di base dei vigili del fuoco, ma sottolinea l'urgenza di fare i formatori.
- DCF: per evitare situazioni difformi sul territorio, si sta prevedendo la realizzazione di cappe, per captare e abbattere i fumi del simulatore; a breve si partirà con l'installazione dei nuovi simulatori.
- USB: considerata l'esigenza di fare i formatori, tra i qualificati, si dovrebbe dare priorità ai CS e, poi, ai più giovani. Si potrebbe anche valutare di installare 2 container per ogni polo CFBT
- DCF: tutti i futuri poli CFBT prevedranno due container.
- USB: la DCF sta valutando di portare il modulo base CFBT a due giorni?
- Ing. CACIOLAI: per ora si sta provvedendo a formare i futuri formatori, poi si potrà ragionare sull'efficacia di fare un modulo CFBT più breve così da poterlo erogare a tutto il personale nel più breve tempo possibile.
- DCF: propone di mantenere i criteri proposti soprattutto quella della maggiore età anagrafica.

Il Direttore passa ad illustrare il terzo punto dell'ordine del giorno, mediante proiezione di presentazione in ppt, passando preliminarmente la parola alla Direzione Centrale per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, per poi procedere ad un giro di tavolo con le OO.SS.

- Ing. MALIZIA: condivide quanto proposto dalla DCF. Fa una riflessione sul modulo acque libere, che potrebbe, eventualmente, essere oggetto di snellimento laddove consentito dalla formazione già posseduta da alcuni.
- Ing. BERNABEI: spiega che, durante i lavori del GdL, ci sono state diverse discussioni circa il rapporto dell'elisoccorritore con l'acqua anche per definire DPI ed equipaggiamenti. I nuovi elicotteri hanno comunque limitazioni di massa utile al decollo, pertanto, per valutare il percorso formativo dell'elisoccorritore, si dovrà tenere a mente che questi non potrà salire a bordo con tutto l'equipaggiamento e l'attrezzatura necessari.
- DCF: per l'impiego SAF non c'è da aggiungere niente rispetto a quanto c'è già oggi, con i SAF 2B. L'unica cosa da mettere in risalto, è che, in uno scenario acquatico, ci sarà da erogare un modulo per la sopravvivenza in mare o meglio in ambiente acquatico. In ultimo non sarà necessario un formatore elisoccorritore, poiché la formazione sarà erogata da formatori/istruttori che già sono abilitati ad erogare ciascun modulo
- Ing. GENTILUOMO: conferma quanto detto dalla DCF.
- CISL: la bozza presentata è un punto di partenza. C'è l'esigenza di accelerare la formazione di nuovi elisoccorritori, e, in questo, il personale SAF 2B può dare un contributo fondamentale. In merito a quanto proposto dalla DCF: necessita di un ulteriore passaggio di affinamento coinvolgendo quel gruppo di istruttori che sono, oggi, individuati nella componente degli elisoccorritori. Sul modulo acquatico conferma che moduli SA sono esaustivi per le competenze che si devono raggiungere.
- DCF: non esclude i contributi degli istruttori elisoccorritori ELI/ELE nel modulo operativo e in quello aeronautico.
- CONAPO: questo è un corso base, come pensa l'Amministrazione di regolare le esigenze di soccorso che possono essere le più svariate. Si può prevedere abilitazioni operative più graduali, ovvero attraverso titoli di ingresso. Anche "acque profonde" non è corretto. Ritene necessario utilizzare appieno gli attuali istruttori elisoccorritori, che possono dare un contributo importantissimo. Il personale elisoccorritore dovrebbe comunque continuare a fare soccorso, almeno per il 30 – 40% del tempo, così da mantenere alto il proprio livello operativo. Le abilitazioni acquatiche che ha il CNVVF sono più che sufficienti. Si dovrebbe prevedere il modulo di sopravvivenza a terra fondamentale come quello in mare, o forse anche più utile.
- DCF: si può valutare di sviluppare un modulo di sopravvivenza a terra. A similitudine del corso per sommozzatori questo è un corso basico, poi ci saranno altri corsi che l'elisoccorritore potrà e/o dovrà seguire così da aumentare le proprie competenze. Si potrà prevedere un addestramento specifico per mantenere le abilitazioni dell'elisoccorritore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- CONAPO: sarebbe opportuno cambiare i titoli. L'operatore neo formato non potrà lavorare in determinati ambienti senza aver fatto esperienza.
- DCF: i titoli sono una cosa, i requisiti un'altra.
- UIL: ha delle perplessità sulla lettera di trasmissione che ha accompagnato il lavoro del GdL in merito al requisito del SAF 1A (DCF: ormai il progetto SAF Basico sta andando avanti, non c'è più ALCUN problema). Vorrebbe prevedere un periodo di ulteriore formazione, successivo al corso di formazione, come avviene per i piloti oppure utilizzare il neo elisoccorritore come terzo uomo. Ribadisce di cambiare la dicitura "acque profonde" in "acque di superficie".
- Ing. FELIZIANI: come per i piloti si può prevedere di portare il neo soccorritore come terzo uomo, limitatamente alla possibilità di limitare il peso sul velivolo, più peso c'è più è rischioso.
- DCF: ritiene condivisibile il periodo di affiancamento.
- CONAPO: è necessario ricordare che caratteristica fondamentale dell'elisoccorritore è il fatto che lavora da solo, pertanto deve avere una buona esperienza prima di essere utilizzato come elisoccorritore.
- CGIL: chiede alla DCESTAB di inviare i manuali operativi al Tavolo Tecnico così da strutturare una circolare più completa. Chiede, inoltre, come si può sanare oggi il personale già elisoccorritore. Sarebbe anche da aggiungere il modulo Helo Dunker.
- DCF: con la nota prot.n. 10509 del 17/03/2023 della DCF sono state stabilizzate le figure di ELI ed ELE.
- CGIL: non condividono la parola affiancamento. Attenzione al termine "acque profonde".
- Ing. BERNABEI: attualmente l'elisoccorritore non può sganciarsi dal verricello, è necessario superare queste limitazioni. L'avio lancio possono farlo solo i sommozzatori. L'elisoccorritore, ad oggi, opera sugli specchi d'acqua solo verricellato.
- CGIL: la proposta a moduli non è errata ma sarebbe da applicare anche agli altri settori, come quello dei sommozzatori.
- CONFSAL: bisogna stabilire se, finito il corso, l'elisoccorritore è da considerarsi già operativo ovvero la durata del periodo di affiancamento o addestramento. Il pacchetto di sopravvivenza è da prevedere anche per gli ambienti impervi e non solo in mare. E sono da definire anche le modalità di operatività in mare dell'elisoccorritore.
- USB: si riserva di mandare per iscritto le proprie considerazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- DCF: nel prossimo incontro si tratteranno due argomenti: la modifica al decreto che istituisce l'albo dei formatori e gli esiti del Gruppo di lavoro sul sistema formativo NIA.
- CGIL: è necessario modificare anche la circolare TPSS, c'è un problema per il *re-training*, sul territorio l'80% del personale non è mantenuto. Mancano ancora la circolare PWC e quella di nuoto e salvamento. Chiede lumi sul corso di Comunicazione in emergenza, non essendo passato per il TTPD. Chiede inoltre se partirà il corso per specialisti di elicottero, visto che ci sono vigili che hanno passato le selezioni e sono in attesa del corso ormai da tempo.
- DCF: si sta valutando la possibilità di snellire le modalità di erogazione dei *re-training* TPSS. I corsi di formazione sulla Comunicazione in emergenza sono corsi di aggiornamento del personale già formato, che sono tenuti in concomitanza con le esercitazioni sul territorio. Il corso per specialisti di elicotteri sarà avviato dopo aver verificato se la DCRISUM abbia comunicato le relative carenze al 31/12/2022.
- CONFSAL: la nota in merito ai chiarimenti sul LIFM, in merito al mero trasferimento del mezzo, mette a disagio i formatori.
- DCF: l'Amministrazione è convinta dei contenuti della nota prot. n. 20637 del 24/05/2023 della DCF e, pertanto, ne conferma la sua validità.

Quindi, alle ore 13.40 ha termine la seduta ed il Direttore Centrale per la Formazione ringrazia e saluta i presenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Ipotesi di sviluppo sistema formativo per elisoccorritori





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

- [art. 35 del D.Lgs. N. 217/2005, come modificato dal D.Lgs. N. 127/2017](#)
- [Schema selezioni interne aeronaviganti 28.04.2023](#) (cfr. art. 19 e Allegato C – Parte II)



Elisoccorritori

TITOLI – QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI (cfr. Allegato C – Parte II Schema di decreto)

1. Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B)
2. Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) *
3. Qualificazione professionale VF SA *
4. Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale)
5. Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF
6. Qualificazione professionale VF TAS secondo livello

* Le qualificazioni 2 e 3 includono quelle di cui ai punti 4 e 5, per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi



Elisoccorritori

IPOTESI SVILUPPO CORSO DI FORMAZIONE per elisoccorritori

Durata del corso di formazione non inferiore a 4 mesi

Programma (*)

- **Modulo SAF:**
 - ✓ SAF Basico
 - ✓ SAF 2A ovvero SAF 2B ovvero SAF Avanzato
- **Modulo neve e ghiaccio**
- **Modulo Aeronautico**
 - ✓ Modulo sicurezza volo
 - ✓ Familiarizzazione linea di volo AB412 (Type rating)
 - ✓ Familiarizzazione linea di volo AB139 (Type rating)
 - ✓ Modulo comunicazioni aeronautiche, Crew Resource Management e Multi-Crew Coordination
- **Modulo Operativo (per coloro non SAF 2B o SAF Avanzato)**
 - ✓ Sezione teorica basico
 - ✓ Procedure pratiche operative per prima abilitazione bimotore (AB412 o AW139)
 - ✓ Procedure pratiche operative per seconda abilitazione bimotore (AB412 o AW139)
- **Modulo acquatico di superficie**
 - ✓ SAF Fluviale/SFA
 - ✓ SA
 - ✓ Altre competenze acquatiche da definire in funzione degli obiettivi operativi
- **Sopravvivenza in ambiente acquatico ed in altri scenari**

(*) Ad ogni aspirante elisoccorritore verranno erogati solo quei moduli, o parte di essi, per i quali non ha l'abilitazione ovvero la qualificazione





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo

e, per conoscenza

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo
Sviluppo per la Formazione

OGGETTO: Rilascio abilitazioni ELI (istruttore elisoccorritore sul tipo) ed ELE (esaminatore elisoccorritore sul tipo).

Tenuto conto delle interlocuzioni avute, per le vie brevi, con codesta Direzione Centrale per quanto in oggetto indicato, ed in considerazione di quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 13 dal Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53, vista la nota prot. n. 18595 del 16/07/2020 di codesta Direzione Centrale, il verbale della Commissione d'esame del 23/07/2020, nominata con Decreto del Capo del Corpo n. 146 del 21/07/2020, ed il verbale della Commissione d'esame del 30/06/2022, nominata con Decreto del Capo del Corpo n. 139 del 30/06/2022, si comunica che verranno rilasciate le seguenti abilitazioni:

ABILITAZIONE	AB 412	AW 139
ELI (istruttore elisoccorritore sul tipo)	EL IE Vittorio SPALATRA EL CR Fabrizio MORONI EL CR Umberto RICCIATO	EL IE Vittorio SPALATRA EL CR Fabrizio MORONI EL CR Alessandro MOLINARI EL CR Gianluca FABBRICATORE EL CSE Stefano VICHI EL CS Claudio DI ROMA
ELE (esaminatore elisoccorritore sul tipo)	EL IE Vittorio SPALATRA EL CR Fabrizio MORONI EL CR Umberto RICCIATO	EL IE Vittorio SPALATRA EL CR Fabrizio MORONI EL CR Alessandro MOLINARI EL CR Gianluca FABBRICATORE EL CSE Stefano VICHI EL CS Claudio DI ROMA

Al suddetto personale - che sarà inserito nell'Albo degli istruttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 22 ottobre 2015, n. 53 - potranno essere rilasciate ulteriori abilitazioni istruttori su altro tipo di aeromobile dopo aver effettuato il relativo passaggio macchina e corso di standardizzazione.

Infine, si comunica che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare una ricognizione tra il personale specialista elisoccorritore, già istruttore SAF2A, al fine di selezionare aspiranti istruttori elisoccorritori di tipo (ELI), da avviare al relativo corso di formazione in *Metodologie didattiche avanzate*, nonché abilitabile, successivamente, anche come esaminatore elisoccorritore di tipo (ELE).

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Il Ministro dell'Interno

17.01.2023 – Testo dopo concertazione.

28.04.2023 – Testo con modifiche a seguito osservazioni ufficio legislativo (vedi mail VP Tritto Angelina del 27.04.2023 ore 11,18).

Decreto del Ministro dell'interno recante: “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e, in particolare, gli articoli 32 e 35;

VISTO il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione" e, in particolare, gli articoli 744 e 748, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili;

VISTA la legge 5 dicembre 1988 n. 521, recante "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e, in particolare, l'articolo 64;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e, in particolare, l’articolo 583 e seguenti, disciplinanti l’accertamento dei requisiti di idoneità ai servizi di navigazione aerea e l’articolo 586, disciplinante le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2019 concernente l’individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e primi dirigenti le del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative, sanitarie, ginnico-sportive, logistico-gestionali e informatiche;



Il Ministro dell'Interno

VISTA la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante "Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione";

EFFETTUATA l'informazione/concertazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. ... in data ...;

ADOTTA
il seguente regolamento:

[...] omissis [...]

CAPO III
Accesso al ruolo degli elisoccorritori

ART. 19
Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Il Ministro dell'Interno

ART. 20 Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui ai commi 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. La commissione esaminatrice valuta i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 21 e i titoli di cui all'articolo 22; redige la graduatoria di cui all'articolo 24 per l'ammissione al corso di formazione professionale e la graduatoria finale di cui all'articolo 25 per l'immissione nel ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale.

ART. 21 Requisiti di partecipazione

1. La selezione interna di cui all'articolo 19, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 4 anni;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e nel decreto del Ministro della difesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento governativo.

2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 19 il personale che:

- a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 26;
- c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.



Il Ministro dell'Interno

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera c), sono accertati ai sensi dell'articolo 23.

ART. 22 Titoli

1. I titoli di studio e le qualificazioni professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

3. Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti.

4. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 redige, sulla base del punteggio dei titoli di cui ai commi 1 e 2, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

ART. 23 Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.

2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di elisoccorritore è svolto presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM).

3. Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio



Il Ministro dell'Interno

sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la formazione.

ART. 24

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale

1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

4. Il bando di cui all'articolo 19 definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.

ART. 25

Corso di formazione professionale e graduatoria finale

1. Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a 4 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.

2. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

3. Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, è finalizzato all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.



Il Ministro dell'Interno

5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 20 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia l'abilitazione di elisoccorritore del Corpo nazionale.

9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

ART. 26

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 25 il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 25, comma 3;
- c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 25, comma 4;
- d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.



Il Ministro dell'Interno

2. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e comuni

ART. 27

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 13, commi 1, lettere a), è elevata a 33 anni;

2. In prima applicazione, per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età anagrafica per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), è elevata a 40 anni.

ART. 28

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Piantedosi



Il Ministro dell'Interno

[...] omissis [...]

Allegato C
(articolo 22)

RUOLO DEGLI ELISOCCORRITORI

Parte I – Titoli di studio

a) Lauree magistrali di seguito indicate:

- | | |
|--|---------|
| 1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 3 |
| 2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) | punti 3 |
| 3) laurea magistrale in biologia (LM-6) | punti 2 |
| 4) laurea magistrale in informatica (LM-18) | punti 2 |
| 5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54) | punti 2 |
| 6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69) | punti 2 |
| 7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) | punti 2 |
| 8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73) | punti 2 |
| 9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74) | punti 2 |

b) Lauree universitarie di seguito indicate:

- | | |
|--|-----------|
| 1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura | punti 1 |
| 2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28) | punti 1 |
| 3) laurea in scienze biologiche (L-13) | punti 0,5 |
| 4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25) | punti 0,5 |
| 5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27) | punti 0,5 |
| 6) laurea in scienze geologiche (L-34) | punti 0,5 |

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Tutte le articolazioni

punti 1



Il Ministro dell'Interno

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.

- | | |
|---|------------|
| d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università | punti 0,50 |
| e) Master universitario di II livello | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1) | punti 0,50 |
| h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2) | punti 1,00 |

Parte II – Qualificazioni professionali

- | | |
|--|------------|
| 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B) | punti 0,50 |
| 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) | punti 3* |
| 3) Qualificazione professionale VF SA | punti 3* |
| 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale) | punti 1 |
| 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF | punti 1 |
| 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello | punti 1 |

* Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi.